

N. 3703/13 R.A.C.C.

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI UDINE- SEZIONE II CIVILE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. N.
del
Dep. II
Cron. N.
Repert. N.

510/15
18.1.15
1.4.15
1600

**Il dott. Gianfranco PELLIZZONI, in funzione di GIUDICE UNICO,
ha pronunciato la seguente**

SENTENZA

Nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 3703/013 R.A.C.C.
promossa con atto di citazione notificato il 22.06.013 , n. 501 del
registro dell'avv. V. Astuni del foro di Brescia

Offerta
Lionigi
Sentenz
R

da

con il proc. e dom. avv. per

mandato speciale a margine della comparsa conclusionale

ATTORI

contro

BANK SPA con il proc. e dom. avv.

per mandato speciale a margine della comparsa

CONVENUTA

OGGETTO: leasing.

[Handwritten signature]

CONCLUSIONI

Il Procuratore degli attori: come da allegato.

Il Procuratore delle convenute: come da allegato.

pertanto conto del lasso temporale per l'espletamento della mediazione e notifiche necessarie.

Per tutto quanto premesso e dedotto la società _____, in persona del legale rappresentante pro tempore ut supra rappresentata e difesa

CITA

BANK SPA con

invitandola a comparire e a costituirsi innanzi al Tribunale di UDINE, G.I. designando, all'udienza del 10 marzo 2014, ore 9:00 e ss., nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che se non si costituirà entro 20 gg. prima di detta udienza incorrerà nelle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi sentire, contraddicente o contumace, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'On. Tribunale adito, *contrariis rejectis*:

IN VIA PRINCIPALE

accertare e dichiarare l'invalidità e/o l'illegittimità parziale del contratto di locazione finanziaria nr. _____ oggetto del rapporto tra la società _____ e _____ BANK SPA, particolarmente in relazione alle clausole di pattuizione dell'interesse usurario, anatocistico e del tasso di interesse ultralegale; e per l'effetto accertare e dichiarare l'illegittima applicazione di interessi non dovuti a qualsiasi titolo (interessi usurari e/o anatocistici, e/o debitori, commissioni e spese) per l'importo che emergerà dall'istruttoria e, conseguentemente, condannare la società

BANK SPA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla restituzione, previa compensazione tra quanto eventualmente dovuto alla banca, alla società attrice della somma indebitamente addebitata e/o riscossa così come sopra indicata a titolo di **danno emergente**, oltre gli interessi dal fatto al saldo in favore dell'attrice ed oltre il risarcimento del **lucro cessante** per una somma non inferiore quella determinata per il danno emergente ovvero per quella diversa maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa anche con l'ausilio di criteri equitativi, ed oltre ogni eventuale

Sentenz

R



ed ulteriore danno patrimoniale, non patrimoniale e morale subito dall'attrice stessa in conseguenza degli illeciti compiuti dalla società convenuta nella misura che sarà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal Giudice adito.

- IN VIA ISTRUTTORIA:

Si chiede fin d'ora ammissione di Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a verificare l'applicazione sul contratto di locazione finanziaria nr.

stipulato tra la società

e

BANK SPA di interessi di natura usuraria superiori al tasso di soglia di cui ai decreti ministeriali, alla Legge n. 108/96 e la quantificazione dei relativi addebiti, di interessi anatocistici e la loro quantificazione, la quantificazione degli interessi debitori nonché la rideterminazione dell'importo delle rate future depurate da interessi anatocistici e/o usurari o comunque illegittimi.

IN OGNI CASO, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Si producono:

1) Perizia econometrica asseverata comprensiva degli allegati:

2-3) Copia dichiarazione d'intesa ex art. 8 Decreto Legislativo 2.2.2011 n. 98 rilasciata in data 3.4.12 ed autenticata dal Notaio Mario Fea Notaio in Roma, con studio in Lungo Tevere della Vittoria n. 1.

Si dichiara che ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni (D.L. 11 marzo 2002, n. 19) il valore della presente causa è indeterminato e che pertanto a titolo di contributo unificato è dovuto l'importo di €. 450,00.

Brescia, 22/05/2013

Avv. Michele Rondinelli

Av. Serafino Di Loreto

Av. Valerio Astuni

Sentenz

R



ottenendo un aumento di capitale pari ad € 10,47, ovvero un tasso incrementato pari al 10,47%.

Per chiarezza, se si elaborasse un piano di rimborso sui soliti € 100,00 in 12 rate mensili ad interesse semplice al tasso del 10,00% contrattualizzato, si avrebbero rate costanti mensili di € 8,77, con un onere per interessi corrispettivi per € 5,26; se invece si elaborasse questo piano "alla francese", e cioè ad interesse composto, al TAN del 10,00, che diventa un TAE del 10,47%, avremmo rate costanti mensili di € 8,79 ciascuna e l'onere per interessi corrispettivi di € 5,50, con un incremento di onere di € 0,24.

Tornando al caso di specie, la perizia di parte ha quantificato in 298.657,34 le somme indebitamente pagate in conseguenza dell'applicazione del tasso composto nel piano di ammortamento c.d. Francese, effettuato utilizzando il Tasso Banca. Tali somme riguardano una fase del rapporto già esaurita e giustificano la richiesta di restituzione ovvero di compensazione con le rate future, sì come dalle conclusioni di cui all'atto di citazione.

Conclusivamente sul punto, si coglie l'occasione per precisare che di recente, il Tribunale di Milano, in una sentenza pubblicata il 9 gennaio 2014 (giudice estensore Elena Riva Crugnola), ha dichiarato la nullità delle clausole relative agli interessi di un contratto di mutuo che prevedeva un piano di ammortamento "alla francese" perché le stesse, come nel caso di specie, non soddisfano il requisito della determinatezza o determinabilità del loro oggetto, richiesto dalla disciplina dei contratti ex artt. 1418, 1346 Codice Civile con conseguente sostituzione di diritto della clausola nulla con la clausola di cui al terzo comma dell'art. 1284 c.c., per cui gli interessi sono dovuti nella misura legale.

Peraltro, l'anatocismo nascosto concorre a determinare il superamento del tasso soglia usura nella fase esecutiva del rapporto

Alla luce delle deduzioni tutte sin qui formulate, la
l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'On. Tribunale adito, *contrariis rejectis*:

IN VIA PRINCIPALE

accertare e dichiarare l'invalidità e/o l'illegittimità parziale del contratto di locazione finanziaria
nr. _____ e
oggetto del rapporto tra la società _____

BANK SPA, particolarmente in relazione alle clausole di pattuizione dell'interesse usurario, anatocistico e del tasso di interesse ultralegale; e per l'effetto accertare e dichiarare l'illegittima applicazione di interessi non dovuti a qualsiasi titolo (interessi usurari e/o

anatocistici, e/o debitori, commissioni e spese) per l'importo che emergerà dall'istruttoria conseguentemente, condannare la società BANK SPA, in persona legale rappresentante *pro tempore*, alla restituzione, previa compensazione tra qua eventualmente dovuto alla banca alla società attrice della somma indebitamente addebitata riscossa così come sopra indicata a titolo di danno emergente, oltre gli interessi dal fatto saldo in favore dell'attrice ed oltre il risarcimento del lucro cessante per una somma inferiore quella determinata per il danno emergente ovvero per quella diversa maggiore o min somma che verrà accertata in corso di causa anche con l'ausilio di criteri equitativi, ed oltre o eventuale ed ulteriore danno patrimoniale, non patrimoniale e morale subito dall'attrice stessa conseguenza degli illeciti compiuti dalla società convenuta nella misura che sarà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal Giudice adito.

- IN VIA ISTRUTTORIA:

Si chiede fin d'ora ammissione di Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a verificare la pattuizione e l'applicazione sul contratto di locazione finanziaria nr. _____, stipulato tra la società _____ e _____ BANK SPA di interessi di natura usuraria superiori al tasso di soglia di cui ai decreti ministeriali, alla Legge n. 108/96 e la quantificazione dei relativi addebiti, di interessi anatocistici e la loro quantificazione, la quantificazione dei interessi debitori nonché la rideterminazione dell'importo delle rate future depurate da interessi anatocistici e/o usurari o comunque illegittimi.

IN OGNI CASO, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Brescia, 04.04.2014

Prof. Avv. Michele Rondinelli

Prof. Av. Serafino Di Loreto



Fatto e diritto

Con atto introduttivo rubricato come in epigrafe la società
in giudizio davanti a questo Tribunale la
Bank spa, impugnando il contratto di leasing immobiliare n.
di data 2004, da quest'ultima concluso,
sull'assunto che la pretesa della banca in merito al pagamento dei
canoni indicizzati era illegittima, in quanto le clausole contenute nel
contratto relative alla misura degli interessi corrispettivi pari al 3,58
% con indicizzazione Euribor 3 mesi e agli interessi di mora stabiliti
in 5 punti in più dell'Euribor 3 mesi e quindi pari al 7,8 % erano nulle
per violazione della normativa sull'usura, atteso che il tasso soglia
del periodo era pari all'8,665 % e quindi inferiore alla sommatoria dei
due tassi ivi considerati, contestando inoltre anche la presenza di
interessi anatocistici derivanti dal c. d. ammortamento alla francese
adottato dal contratto concluso fra le parti, chiedendo il risarcimento
dei danni subiti per l'illegittimo comportamento della banca.

La convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle
domande in quanto infondate, attesa la genericità delle contestazioni
sollevate – in quanto i tassi applicati erano rispettosi delle soglie
fissate per legge – mentre il metodo di ammortamento adottato c. d.
alla francese non comportava alcun anatocismo.

Le domande dell'attrice sono infondate e vanno pertanto respinte.

Sentenz

R



Infondate appaiono in particolare le contestazioni sollevate in merito alla misura degli interessi corrispettivi e moratori e/o ad un presunto superamento del tasso soglia.

Va al riguardo osservato che il leasing è un contratto atipico, non regolato, se non in ambiti particolari dalla legge, che ha causa mista di vendita e/o godimento e prevalentemente di finanziamento (in tal senso si veda la nuova disciplina dettata dall'art. 72 quater l. fall., che sembra aver superato la classica distinzione di origine giurisprudenziale fra leasing traslativo, con prevalente causa di vendita e leasing finanziario, con prevalente causa di godimento, peraltro oggetto di severe critiche dottrinali e mai veramente appagante).

Non vi sono dubbi che nel contratto di leasing la causa di finanziamento appare particolarmente pregnante e prevalente, anche perché il legislatore ha riservato l'esercizio nei confronti del pubblico della locazione finanziaria solamente alle banche e alle società iscritte nell'apposito elenco di cui all'art. 106 Tub., con conseguente applicazione delle normative che incidono sul profilo oggettivo dell'attività e quindi in particolare della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali prevista dagli artt. 115 e ss. del Tub. e della relativa normativa regolamentare (v. l'art. 116 in tema di pubblicità delle condizioni economiche, l'art. 117 in tema di contenuto dei contratti e l'art. 119 in tema di comunicazione periodica al cliente in merito allo svolgimento del rapporto, nonché

Sentenz

R



Delibera Cicr 4.03.2003 e Provvedimento della Banca d'Italia del 25.07.2003).

In tale prospettiva ai contratti di locazione finanziaria si applicano certamente tanto le disposizioni sulla trasparenza previste dal Tub, quanto le disposizioni regolamentari emanate dalle autorità di sorveglianza in attuazione di tale normativa e in particolare le norme sull'avviso contenente le principali norme di trasparenza a disposizione dei clienti nei locali aperti al pubblico (art. 2 della Delibera Cicr. e art. 2, Istruzioni della Banca d'Italia) e sui fogli informativi concernenti informazioni sull'intermediario, sui tassi, spese, oneri e altre condizioni contrattuali (art. 5 Del. Cicr. e art. 3, Istruzioni Banca Italia), nonché quelle concernenti i c. d. documenti di sintesi e gli indicatori sintetici di costo (art 8 e art. 9 delle citate fonti regolamentari) e le informazioni periodiche ai clienti (art. 12 e art. 3 delle citate fonti).

In particolare in riferimento a tali ultimi aspetti, relativi al documento di sintesi e all'indicatore sintetico di costo, va precisato che essi costituiscono parte del contratto stesso e non un documento separato, in quanto "... il documento di sintesi costituisce il frontespizio del contratto ed è redatto secondo modalità anche grafiche di immediata percezione e comprensione ... esso riproduce lo schema del foglio informativo e ... possono essere omesse le informazioni riguardanti l'intermediario, quelle relative alle caratteristiche e ai rischi dell'operazione e del servizio (art. 8 Istruzioni della. Banca D'Italia) e " ... il contratto e il documento di

Sentenz

R



sintesi di cui al paragrafo 8 ... riportano un indicatore sintetico di costo , calcolato conformemente alla disciplina del Taeg, ecc ... (art. 9 cit. - Indicatore sintetico di costo).

Va invero osservato che nel contratto di leasing per cui si controverte sono analiticamente riportate tutte le condizioni relative al piano di finanziamento, concernenti i tassi di interesse, il tasso di indicizzazione, il prezzo di opzione di acquisto finale, gli interessi di mora, i criteri di indicizzazione, il Taeg o l'indicatore sintetico di costo richiesti dalle istruzioni fornite dalla Banca D'Italia agli operatori del settore (art. 3.1 sulla struttura dei fogli informativi, art. 9 e art. 3, sez. III, sul contenuto dei contratti), atteso che negli stessi documenti risulta riportato in maniera chiara, con modalità di immediata percezione e comprensione, il piano finanziario concernente il valore finanziario dell'operazione, la durata dell'operazione, l'anticipo, il numero di rate e l'ammontare di ciascuna di esse, gli interessi di mora, l'opzione di acquisto, l'indicizzazione e il tasso effettivo, oltre alle spese contrattuali, con la conseguenza che le censure mosse all'operato della sotto tale profilo appaiono prive di fondamento giuridico.

E' noto inoltre che i canoni del contratto di leasing hanno la funzione principale di corrispettivo per il godimento del bene, con la conseguenza che anche gli interessi finanziari – che remunerano il capitale investito e gli utili dell'impresa a fronte del godimento del bene e all'eventuale suo riscatto al termine della locazione, ove previsto - sono inglobati nel canone e non assumono configurazione

Sentenz

R



autonoma, con la conseguenza che non può ad essi applicarsi la problematica dell'anatocismo degli interessi prevista per i contratti bancari regolati in conto corrente, con le connesse linee di fido, così come non può trovare analoga applicazione nei contratti di mutuo, ove le rate comprensive anche degli interessi sono previste nel piano di ammortamento.

Va infatti notato che anche l'art. 72 quater l. fall. che ha profondamente inciso sulla disciplina del contratto di leasing con una valenza - che ad avviso di questo giudicante non può non travalicare la normativa fallimentare – sostanzialmente abrogando la distinzione fra leasing traslativo e leasing di godimento – avendo voluto il legislatore scientemente abbandonare tale distinzione, come risulta dai lavori preparatori - nel distinguere fra credito residuo in linea capitale e interessi non ancora scaduti alla data della dichiarazione di fallimento, che solo può essere insinuato al passivo dedotta il valore di riallocazione del bene, conferma che non è consentito al concedente far valere pretese per gli interessi non scaduti, in quanto lo stesso ha diritto alla restituzione del bene e di riutilizzarlo economicamente ricavandone nuovi frutti, in tal modo rimarcando che gli interessi in tale tipo di contratto rappresentano non solo la remunerazione del capitale investito, ma anche il corrispettivo per il godimento del bene e l'utile che il concedente ricava da tale operazione finanziaria.

Non si deve infatti dimenticare come osservato da autorevole dottrina che a differenza che nei contratti bancari tipici e anche nel

Sentenz

R



mutuo lo scopo di finanziamento rileva più come motivo, che come causa, dato che vi è una divaricazione fra chi riceve il denaro (fornitore), che nulla deve restituire e il soggetto tenuto a restituire il capitale investito dal concedente, vale a dire l'utilizzatore, che a fronte del godimento del bene si impegna al pagamento di un canone periodico e all'eventuale acquisto del bene esercitando l'opzione finale, senza ottenere alcun finanziamento in denaro (cfr. sul punto per l'inapplicabilità dell'art. 1284 cod. civ. ai contratti di leasing, proprio per la natura composita del canone, Cass.,n. 2909 del 29/03/1996 e Cass., n. 14760 del 04/06/2008, secondo cui: “ In tema di leasing di godimento, il canone pattuito - anche se la sua funzione causale é prevalentemente finanziaria, dovendo garantire, per la società di leasing, il rientro del capitale maggiorato degli interessi finanziari e degli utili di rischio di impresa - ha comunque natura di corrispettivo per l'uso del bene, essendo ragguagliato al valore di utilizzazione di quest'ultimo per la durata della vita tecnico-economica dello stesso. Alla stregua di siffatta ricostruzione della suddetta figura contrattuale, gli interessi finanziari pattuiti per assolvere la relativa funzione remuneratoria, dipendendo dalle dette variabili economiche, sono inglobati nel canone e non assumono configurazione autonoma da questo e dalla natura sinallagmatica del godimento del bene, con la conseguenza che, in proposito, non si applica la disciplina di cui all'art. 1284 cod. civ.). D'altro canto in tal senso depone anche la normativa fiscale che in materia di indeducibilità degli interessi passivi del leasing ai fini della

Sentenz

R



base imponibile per il calcolo dell'Irap , prevede che tali interessi vengano calcolati per differenza tra il canone di locazione annuo e la quota capitale complessiva, secondo la formula $\text{Canone leasing} - (\text{costo acquisto} - \text{prezzo di riscatto}) \times \text{n. gg. periodo d'imposta} \times \text{n. gg. durata del contratto}$ (v. L'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997 che considera indeducibile ai fini dell'IRAP "la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto").

I principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di mutuo o di contratti di conto corrente bancario non si possono pertanto pedissequamente applicare ai contratti di leasing, attesa la diversa struttura e funzione degli interessi corrispettivi previsti in tali contratti, che risultano inglobati nella rata di leasing e alla scadenza diventano pertanto capitale.

Del tutto infondate sono – comunque - le contestazioni sollevate in merito al preteso superamento del tasso soglia sugli interessi applicati dal concedente in riferimento al contratto oggetto del contendere, in quanto la tesi di parte attrice che per valutare l'usurarietà del tasso pattuito si debba tener conto non solo degli interessi corrispettivi, ma anche della sommatoria degli interessi moratori convenuti per il ritardo è priva di fondamento giuridico e comunque neppure riscontrabile in concreto non essendovi rilevazioni della Banca d'Italia per il tasso di mora (se non una sporadica rilevazione separata nel 2001 relativa ad una maggiorazione del 2,1%) per cui non è possibile alcun confronto fra i tassi soglia dei decreti ministeriali e i tassi di mora contrattuali, non

Sentenz

R



potendo essere comparati dati fra loro completamente disomogenei, potendo tale dato eventualmente rilevare solo in tema di riduzione ad equità della penale per il ritardo.

Gli attori infatti prospettano il superamento del tasso soglia - per il resto rispettato in sede di stipulazione del contratto secondo le loro stesse affermazioni - solo in base alla asserita necessità di cumulare gli interessi corrispettivi pattuiti con quelli moratori, ma tale tesi non ha pregio giuridico.

Va infatti preliminarmente rilevato che la sentenza della Suprema Corte n. 350/2013 citata ha solamente chiarito – secondo un insegnamento tradizionale - che "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c. comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori senza, peraltro, affatto affermare - come opinato dalla attrice - che la verifica dell'usurarietà comporti la necessità di sommare tra di loro gli interessi moratori e quelli corrispettivi, dovendosi per contro ritenere che i due dati del tutto disomogenei fra loro debbano essere oggetto di separate rilevazioni - peraltro mai effettuate dalla Banca d'Italia e non trasfuse nei decreti ministeriali di rilevazione dei tassi soglia - ed eventualmente che ove gli interessi moratori siano superiori ai tassi soglia possano essere ricondotti ad equità, in applicazione analogica del principio della riduzione della penale ad equità.

Sentenz

R



Non si viene in tal senso dimenticare che l'interesse corrispettivo nel momento in cui si rende disponibile alla scadenza pattuita nel contratto (o dal giudice) ex artt. 1815 , primo comma, 1816 e 1817 cod. civ. diventa a sua volta capitale, con la conseguenza che su tale somma sarà dovuto l'interesse moratorio, il cui eventuale superamento dei tassi soglia dovrà essere rilevato in tale momento, ai fini dell'eventuale riconduzione ad equità della penale pattuita per il ritardo (cfr. la cit. sentenza " ... risulta che parte ricorrente aveva specificamente censurato il calcolo del tasso pattuito in raffronto con il tasso soglia senza tenere conto della maggiorazione di tre punti a titolo di mora, laddove, invece, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (Corte cost. 25 febbraio 2002 n. 29: "il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori" Cass., n. 5324/2003).

In tal senso in più pronunzie di merito - la cui motivazione appare pienamente condivisibile - si è affermato che "Procedere, invece, addizionando il tasso moratorio al tasso corrispettivo, e sottoponendo al vaglio del superamento del tasso soglia il dato derivante dalla detta somma aritmetica significherebbe non cogliere

Sentenz

R



la differente natura delle due previsioni pattizie, che restano autonome l'una dall'altra e solo occasionalmente interdipendenti, atteso che, come evidenziato in analoga fattispecie dal Collegio di Napoli dell'arbitro bancario finanziario, "in materia finanziaria l'interesse, nel momento stesso in cui si rende disponibile (ovvero alla scadenza di pagamento), diventa capitale". Pertanto, fondamentale è la necessità di considerare, nella interpretazione del dato oggettivo del tasso soglia, e degli elementi che lo compongono, la esatta composizione dello stesso, nel quale non è data la possibilità di assimilazione, alle altre voci che compongono il TEG del finanziamento ovvero alle altre voci considerate dalle Circolari della Banca d'Italia, anche dell'interesse moratorio in quanto tale. A cadere sotto la scure della sanzione della nullità, con conseguente obbligo di restituzione dell'indebitto, e invece, anche nella ribadita interpretazione della Suprema Corte, solo la previsione di in tasso moratorio che, in sé considerato, e non in forma additiva rispetto al tasso corrispettivo ed alle altre voci considerate nel T.E.G., sia tale da oltrepassare il tasso soglia. Non trascurabile è il dato essenziale, ai fini dell'indagine, che, proprio per la menzionata differente natura dell'interesse corrispettivo e di quello moratorio, al secondo vada attribuita spillatura sostitutiva e non additiva del tasso corrispettivo, venendo lo stesso in rilievo in via eventuale solo per l'ipotesi di inadempimento e su di una somma complessivamente considerata, ove la parte cui si è tenuti per la quota originariamente prevista quale interesse si è ormai inglobata nel capitale perdendo la propria

Sentenz

R



originaria vocazione e natura di interesse (v. ad esempio Tribunale Napoli, 15.04.014, in il. Caso. It).

Va inoltre considerato che ai sensi della legge 28.02.2001, n. 24 la verifica degli interessi al fine dell'accertamento del tasso soglia va effettuata alla data della loro stipulazione, indipendentemente dal loro pagamento (art. 1 della citata legge " Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento - v. anche sul punto - Chiarimenti Banca d'Italia 3.07.013 " per i finanziamenti con un piano di ammortamento predefinito (credito personale, credito finalizzato, leasing, mutui, prestiti contro cessione del quinto e della pensione, altri finanziamenti) viene rilevato il TEG relativo ai nuovi contratti stipulati nel trimestre. Per questa tipologia di crediti la verifica sul rispetto delle soglie è compiuta solo al momento della stipula del contratto, in cui la misura degli interessi è stabilita).

In nessun caso la legge prevede che gli interessi moratori si sommino con gli interessi corrispettivi posto che mentre i primi (compensativi o corrispettivi) sono quelli che il debitore deve per una somma di denaro alla cui restituzione è obbligato ai sensi dell'art. 1815 cod. civ, i secondi o interessi moratori, il cui presupposto è costituito dal ritardo imputabile, hanno funzione risarcitoria, costituendo una liquidazione forfettaria del danno da ritardo nelle

Sentenz

R



obbligazioni pecuniarie ai sensi dell'art. 1224 , primo comma cod. civ. (Danni nelle obbligazioni pecuniarie - v. in tal senso anche Il Collegio di Coordinamento dell'ABF (Arbitro Bancario Finanziario) 19 marzo 2014, secondo cui : “ ... In realtà il quesito formulato dal Collegio Remittente prende consistenza solo quando si possa condividere l'assunto, per cui sia gli interessi moratori che quelli corrispettivi avrebbero la stessa natura/funzione di remunerare lo spostamento di una somma di denaro da una sfera giuridica all'altra, sicché si può giustificare il ricorso a rilevazioni condotte in riferimento ai tassi corrispettivi anche per stabilire soglie massime riguardanti i tassi moratori. Tuttavia si tratta di tesi incompleta perché muove dalla sola analisi della causa giustificatrice astrattamente considerata e trascura di considerare che gli interessi corrispettivi sono stabiliti in dipendenza di un equilibrio concordato che determina anche i termini temporali in cui lo spostamento di disponibilità di una somma di denaro da un soggetto all'altro abbia effetto. Al contrario, gli interessi moratori compensano il creditore per la perdita di disponibilità di somme di denaro che esso non ha accettato, ma che solo subisce per effetto del ritardo nel pagamento che gli è dovuto e per un periodo di tempo non prevedibile. Il fatto che la misura degli interessi moratori possa essere preconcordata tra le parti non incide sulla differenza rilevata perché preliquidare l'ammontare del danno non muta la natura giuridica del debito risarcitorio. E' anche da considerare la diversa intensità del rischio creditorio sottesa alla determinazione della misura degli interessi

Sentenz

R



corrispettivi da un lato e degli interessi moratori dall'altro. Infatti la prima misura incorpora il presupposto della puntualità nei pagamenti dovuti, mentre la seconda incorpora l'incertezza relativa al momento della solutio, posto che il soddisfacimento delle ragioni creditorie non è più affidato alla fisiologica esecuzione del contratto, ma ai rimedi che assistono il creditore deluso, il quale può anche rimanere tale per sempre. Da ciò deriva la necessità logica di differenziare la misura dei due tipi di interessi. Il punto è comunque risolto dal diritto positivo, posto che l'art. 1224 c.c. indica con chiarezza la specifica funzione degli interessi moratori e la loro radicale differenza rispetto agli interessi corrispettivi. Pertanto alla luce dei dati positivi e della loro ratio la tesi della equivalenza tra interessi moratori ed interessi corrispettivi emerge come insostenibile. Se però si assume che gli interessi moratori debbono essere differenziati da quelli corrispettivi, non solo in contemplazione della loro funzione e natura giuridica, ma anche nella loro misura, non si può accedere alla tesi per cui il calcolo mediante il quale si perviene ad individuare i tassi soglia del TAEG si può estendere anche ai pur non contemplati tassi moratori convenuti, alla luce della sostanziale omogeneità con i tassi corrispettivi che invece sono oggetto di rilevazione " e in senso conforme per la diversa natura degli interessi corrispettive e della penale per il ritardo Cass., Pen., n. 5683 del 25/10/2012 " Il reato di usura si consuma non solo con la promessa o la dazione di interessi, ma anche nel caso in cui oggetto di pattuizione siano <<altri vantaggi usurari>>, da intendere come illegittimi profitti, di

Sentenz

R



qualsiasi natura, che l' "accipiens" riceve e che, per il loro valore, raffrontato alla controprestazione, assumano carattere usurario. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto che la clausola penale non può essere considerata come parte di quel corrispettivo suscettibile di assumere carattere di illiceità ai fini dell'integrazione del reato di usura).”, nonché da ultimo Trib. Verona, 30.04.2014, in il caso. It, secondo cui : “ Orbene, la conclusione cui perviene il Supremo Collegio, a sommosso avviso dello scrivente, non pare conciliabile con il dato normativo emergente dagli artt. 644 e 1815 cit. Ciò perché, al di là di ogni ragionevole dubbio, le norme menzionate - insuscettibili di interpretazione analogica (non sfugge come l'art. 644 c.p. operi, a tutti gli effetti, come norma penale in bianco, soggetta, come tale, ai rigori esegetici del combinato disposto degli artt. 14 delle preleggi e 1 c.p.) - fanno chiaro riferimento alle prestazioni di natura "corrispettiva" gravanti sul mutuatario (siano esse interessi convenzionali, remunerazioni, commissioni o spese diverse da quelle legate ad imposte e tasse), tali intendendosi in dottrina quelle legate alla fisiologica attuazione del programma negoziale. Restano, così, escluse le prestazioni accidentali (e perciò meramente eventuali (quand'anche predeterminate convenzionalmente nelle forme del saggio di mora o, come pure potrebbe accadere, attraverso idonea clausola penale) sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento e destinate, in quanto tali, ad assolvere, in chiave punitiva (come è fatto chiaro, tra l'altro, dall'art. 1224 cod. civ. proprio in tema di

Sentenz

R



interessi di mora, li dove li introduce coattivamente, in misura pari al saggio legale, anche laddove l'obbligazione pecuniaria originaria non li avesse previsti), alla diversa funzione di moral suasion finalizzata alla compiuta realizzazione di quel "rite adimpletum contractum" costituente, secondo i principi, l'interesse fondamentale protetto (art. 1455 c.civ.); quanto testé rilevato consente, quindi, di affermare la conformità a diritto dell'indicazione metodologica seguita dalla Banca d'Italia la quale, nelle proprie Istruzioni destinate a rilevare il T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio) ai fini dell'art. 2 della L. 108/96, dispone espressamente quanto segue (così, ad es., la Comunicazione del 3.7.2013): "4. ITEG medi rilevati dalla Banca d'Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito. Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela. Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora. L'esclusione degli interessi di mora dalle soglie è sottolineata nei

Sentenz

R



Decreti trimestrali del Ministero dell'Economia e delle Finanze i quali specificano che "i tassi effettivi globali medi (...) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento".osservato, ancora, che la Banca d'Italia, in conformità all'orientamento dominante, non omette affatto di considerare (vien fatto di dire prudenzialmente) gli interessi di mora ai fini della L. 108/96, salvo disaggregarne opportunamente il dato rispetto a quello derivante dall'ordinaria rilevazione del TEGM. Così, ancora, la citata Comunicazione del 3.7.2013 ").

In tal senso anche in recenti pronunzie si è del tutto ridimensionata la portata dirompente della richiamata sentenza di legittimità, che correttamente intesa alla luce dell'insegnamento tradizionale, non fa che affermare il principio , che anche gli interessi moratori (da sé soli considerati) possono superare il tasso soglia, pur non ponendosi il problema dell'assenza di rilevazioni della Banca d'Italia ai fini del configurarsi del reato di usura originaria o sopravvenuta, potendo eventualmente tale spetto rilevare solo in tema di riduzione della penale ad equità a mente dell'art. 1384 o in alternativa ex art. 1339 cod. civ. ove si possa ipotizzare la sussistenza di una usura sopravvenuta e si rinvenga nell'ordinamento una clausola, o prezzo di beni e servizi imposto dalla legge in sostituzione di quella difforme (neppure concepibile nel caso del contratto di leasing per i motivi già esposti essendo pacifico che nei leasing si può parlare solo di usura originaria, ma non di usura sopravvenuta, prevedendo il contratto rate costanti comprensive di capitale e interessi cfr.

Sentenz

R



anche Tribunale Roma 16 settembre 2014 in il caso. it “ Gli interessi moratori rientrano tra le prestazioni accessorie ed eventuali, sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento e destinate ad assolvere alla funzione di pressione finalizzata alla realizzazione del corretto adempimento del contratto, in chiave sanzionatoria. In tema di raffronto con il tasso soglia antiusura, la diversità di natura e funzione delle due categorie di interessi corrispettivi ed interessi moratori non ne consente il mero cumulo, né la Cassazione ha affermato un simile principio con la nota sentenza n.350/2013. Vieppiù, anche ove quest'ultima avesse realmente stabilito la possibilità del cumulo, il precedente sarebbe comunque da disattendere, per quanto autorevole, in virtù della diversità ontologica e funzionale dei due tipi di interessi.. L'impianto normativo in materia di usura fa riferimento alle prestazioni di natura "corrispettiva" gravanti sul mutuatario e collegate allo svolgimento fisiologico del rapporto, sicché gli oneri che non partecipano di tale natura corrispettiva non rilevano al fine dell'individuazione del tasso "effettivo" da raffrontare alla soglia. Quando al mutuo acceda una clausola di salvaguardia, resta esclusa alla radice l'usurarietà del tasso pattuito. In caso di superamento del tasso soglia per effetto dell'applicazione degli interessi di mora, la soluzione va ricercata nella riconduzione di questi ultimi nei limiti del tasso soglia ai sensi degli artt. 1419, comma 2 cc e 1339 cc, trattandosi al più di usurarietà sopravvenuta).

Sentenz

R



Per agli interessi di mora è infatti – come già chiarito - del tutto illogica e paradossale la tesi che il tasso degli interessi corrispettivi e si sommi al primo fin dall'inizio del rapporto, data la natura completamente diversa dei due tipi di interessi, l'uno destinato a remunerare il capitale investito e l'altro a sanzionare la mora del debitore, con una previsione di contenuto risarcitorio, non rivestendo quindi alcun ruolo nella concessione del credito e non essendovi pertanto neppure rilevazioni periodiche che costituiscono la base di calcolo del tasso soglia (cfr. ABF Napoli 5.12.2013 “ Non si può porre in relazione la misura degli interessi moratori con il c.d. tasso soglia. Ciò per due ordini di ragioni. La funzione risarcitoria cui sono deputati esclude che a essi si possa riconoscere alcun ruolo nella concessione del credito e, quindi, nella valutazione di usurarietà del prestito. I medesimi interessi, inoltre, non concorrono in alcun modo nelle rilevazioni periodiche che costituiscono la base di calcolo del tasso soglia. Con la conseguenza che, per chi ritiene che tali interessi debbano essere pur sempre valutati ai fini dell'usura, potrà applicarsi in ogni caso la previsione contenuta nella seconda parte del comma 3 dell'art. 644 c.p. (c.d. usura residuale) “, nonché in senso conforme da ultimo ABF, Collegio di Coordinamento, 28.03.2014, n. 1875 in Contratti1/2015, 25, ABF Collegio di Coordinamento, 30.04.2014, n. 2666, in Nuova giur. Civ. comm., 2014, 482 secondo cui “ ... gli interessi corrispettivi sono, in quanto obblighi di concreto pagamento da adempiere in costanza di rapporto di credito programmato, alternativi rispetto agli interessi

Sentenz

R



moratori, che identificano gli obblighi di pagamento riferiti alle somme dovute susseguenti alla messa in mora e non già cumulati con questi ultimi. Pertanto la sommatoria proposta dal ricorrente è logicamente errata. La riducibilità della penale non è norma di carattere eccezionale, bensì espressione di un più generale potere dovere del giudice di controllo sulla congruità di qualunque clausola contrattuale atta a predeterminare la pena gravante sulla parte inadempiente, così da garantire la sua proporzionalità e la sua eventuale riduzione ad un ammontare tale da essere meritevole di tutela e pertanto l'art. 1384 c. c. risulta applicabile agli interessi di mora convenzionalmente stabiliti dalle parti: “, nonché la già citata Trib. Verona, 27.04.2014 in il caso.it “ Ai fini del rispetto del c.d. tasso-soglia ex lege 108/96, non rileva il cumulo degli interessi corrispettivi ultralegali con quelli moratori “ e Trib. Treviso 11.04.2014, in il caso.it “ Se è vero che la verifica del rispetto della soglia di usura va estesa alla pattuizione del tasso di mora, con la conseguenza che ove detto tasso risultasse pattuito in termini da superare il tasso soglia la pattuizione del primo sarebbe nulla ex art. 1815, Il comma, c.c., è anche vero che, al fine della verifica del rispetto del tasso soglia, non possono cumularsi il tasso corrispettivo e il tasso di mora. Si potrebbe parlare di cumulo usurario di interesse corrispettivo e di interesse di mora soltanto nel caso in cui, in presenza di ritardato pagamento, il conteggio dell'interesse di mora sull'intera rata, comprensiva di interessi, sommato all'interesse corrispettivo, determinasse un conteggio complessivo di interessi

Sentenz

R



che, rapportato alla quota capitale, si esprimesse in una percentuale superiore al tasso soglia, ipotesi, questa, di difficile verifica).

Come pregnamente osservato dal Tribunale di Verona i cui assunti - prima di tutto logici - vanno completamente condivisi" ... In ultima, poi, la tesi cui perviene la Suprema Corte con la sentenza ricordata (n. 350/013) presta il fianco alla censura di irrazionalità. Non pare invero corretto sindacare il rispetto del tasso-soglia "legale" mediante la comparazione del "tasso creativo" derivante dall'aggregazione giurisprudenziale criticata con un T.E.G.M. che, a torto o a ragione, "programmaticamente" non contempla gli interessi moratori se non nella cennata forma disaggregata. Non è chi non veda, allora, come il superamento del tasso-soglia così "generato" sia, né più né meno, che il precipitato di una comparazione artificiosa di dati del tutto disomogenei. Ove, difatti, si volesse condividere la ricostruzione "in diritto" propugnata dalla difesa attorea, occorrerebbe necessariamente discostarsi dalle rilevazioni del TEGM di cui ai decreti ministeriali, rivedendolo "in aumento" attraverso poderosa CTU destinata ad accertare il valore aggiuntivo medio nazionale dei saggi di mora. Solo in esito a tale enorme sforzo gnoseologico sarebbe, quindi, possibile comparare i "numeri" così ottenuti con i tassi "all inclusive" asseritamente predicati dall'art. 644 c.p").

In senso conforme per illogicità e l'erroneità della ricostruzione di tali istituti in diritto si veda da ultimo anche le ulteriori pronunzie Trib. Napoli, ord. 14-15 aprile 2014, in www.expartecreditoris.it: («Ritiene

Sentenz

R



questo Giudicante che una siffatta ricostruzione dei fatti sia il frutto di una fuorviante interpretazione della statuizione assunta dalla Corte di Cassazione con la nota pronuncia n. 350/2013 nella quale è stato testualmente sostenuto che "risulta che parte ricorrente aveva specificamente censurato il calcolo del tasso pattuito in raffronto con il tasso soglia senza tenere conto della maggiorazione di tre punti a titolo di mora, laddove, invece, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (Corte cost. 25 febbraio 2002 n. 29: "il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori" Cass., n. 5324/2003). Tale motivazione merita una interpretazione adeguata e coerente con il sistema, laddove pure affermando e ribadendo la stessa un principio ormai riconosciuto e già sancito anche in un'altra importante sentenza della Corte Costituzionale, (25-2-2002 n. 29) non può ritenersi che in essa risulti affermato niente altro se non che la disciplina relativa al tasso soglia, con le relative sanzioni, riguarda anche gli interessi moratori in sé considerati, con la conseguenza che anche rispetto ad essi deve verificarsi attentamente l'eventuale superamento del tasso soglia, e conseguentemente dichiararsi la

Sentenz

R



nullità delle relative previsioni per il caso del suo superamento. Laddove, invece, nella indicata sentenza della Suprema Corte si fa riferimento alla "maggiorazione di tre punti a titolo di mora" non vuole intendersi l'affermazione di principio circa la necessità di effettuare una sommatoria tra i tassi corrispettivi e i tassi moratori in relazione al limite del tasso soglia, ma si ha semplicemente riguardo ad una modalità di pattuizione di quello specifico tasso di mora contrattuale, che così come contrattato, nella fattispecie esaminata dal Giudice di legittimità, risultava moratorio, in sé e per sé considerato, ed a prescindere da qualsivoglia sommatoria con il tasso relativo agli interessi corrispettivi. Procedere, invece, addizionando il tasso moratorio al tasso corrispettivo, e sottoponendo al vaglio del superamento del tasso soglia il dato derivante dalla detta somma aritmetica significherebbe non cogliere la differente natura delle due previsioni pattizie, che restano autonome l'una dall'altra e solo occasionalmente interdipendenti, atteso che, come evidenziato in analoga fattispecie dal Collegio di Napoli dell'arbitro bancario finanziario, "in materia finanziaria l'interesse, nel momento stesso in cui si rende disponibile (ovvero alla scadenza di pagamento), diventa capitale". Pertanto, fondamentale è la necessità di considerare, nella interpretazione del dato oggettivo del tasso soglia, e degli elementi che lo compongono, la esatta composizione dello stesso, nel quale non è data la possibilità di assimilazione, alle altre voci che compongono il TEG del finanziamento ovvero alle altre voci considerate dalle Circolari

Sentenz

R



della Banca d'Italia, anche dell'interesse moratorio in quanto tale. A cadere sotto la scure della sanzione della nullità, con conseguente obbligo di restituzione dell'indebito, e invece, anche nella ribadita interpretazione della Suprema Corte, solo la previsione di un tasso moratorio che, in sé considerato, e non in forma additiva rispetto al tasso corrispettivo ed alle altre voci considerate nel T.E.G., sia tale da oltrepassare il tasso soglia. Non trascurabile è il dato essenziale, ai fini dell'indagine, che, proprio per la menzionata differente natura dell'interesse corrispettivo e di quello moratorio, al secondo vada attribuita spillatura sostitutiva e non additiva del tasso corrispettivo, venendo lo stesso in rilievo in via eventuale solo per l'ipotesi di inadempimento e su di una somma complessivamente considerata, ove la parte cui si è tenuti per la quota originariamente prevista quale interesse si è ormai inglobata nel capitale perdendo la propria originaria vocazione e natura di interesse. Non può non cogliersi la filiazione abnorme che deriverebbe dalla interpretazione suggerita dal ricorrente laddove, per l'ipotesi di inadempimento del contratto di mutuo e di mancato pagamento degli interessi corrispettivi, il tasso di mora, per non oltrepassare il tasso soglia, nella forma e composizione configurata ed ipotizzata dal ricorrente, dovrebbe essere contenuto, nella fattispecie in esame, nella misura dell'1,295%, ovvero nella differenza tra il tasso moratorio e il tasso corrispettivo con evidente ed irrazionale contenuto premiale riconosciuto in favore del contraente mutuatario a fronte di un palese inadempimento del contratto. Concludendo, la diversa natura degli

Sentenz

R



interessi corrispettivi rispetto anelli moratori, sembra consentire uno sganciamento ed autonomia delle relative previsioni pattizie, con la conseguenza che solo nella ipotesi di superamento del tasso soglia relativamente all'interesse moratorio in sé considerato, - il che non è nella fattispecie in esame per le ragioni sin qui esposte, risultando il tasso moratorio in sé contenuto entro il tasso soglia -, si porrebbe un problema interpretativo circa la sorte di entrambe le previsioni pattizie, sebbene ragionevole sarebbe riconoscere la validità della previsione degli interessi corrispettivi, con sanzione di nullità della sola previsione del tasso moratorio ultra soglia, per la già indicata natura sostitutiva del tasso moratorio rispetto a quello corrispettivo»; Trib. Trani, 3 febbraio 2014, in www.ilcaso.it: «... sostenere che il tasso soglia ex l. 108/1996 sarebbe superato per effetto della sommatoria fra il tasso debitore del mutuo e quello moratorio è un errore di carattere logico oltre che giuridico ... e Trib. Milano, ord. 28 gennaio 2014, in www.dirittobancario.it.).

Nel caso in esame per sostenere le sue tesi d'altro canto l'attrice arriva alla paradossale conclusione che bisognerebbe - per avvalorare l'ipotesi della sommatoria degli interessi di mora e degli interessi corrispettivi - considerare l'utilizzatrice in mora fin dalla prima rata, senza avvedersi che tale ipotesi è del tutto inconcepibile nel contratto di leasing, in cui il maxicanone iniziale è stato versato alla data di stipulazione del contratto(v. anche verbale di consegna da cui risulta che tale rata era già stata pagata e la stessa perizia di parte attrice che riconosce che il maxicanone doveva essere versato

Sentenz

R



alla data di stipulazione del contratto – pag. 7! e quindi l'attrice non poteva essere in mora).

Priva di pregio appare anche la tesi che il contratto in esame conterrebbe una illegittima e nulla pattuizione di interessi anatocistici, in quanto il piano di ammortamento sarebbe stato calcolato con il metodo di ammortamento alla francese.

Va in primo luogo osservato come nel contratto di leasing – che è un contratto atipico non regolato dalla legge - non sia previsto alcun piano di ammortamento, fra l'altro non contemplato in alcuna disposizione di legge se non per i contratti di mutuo, ma esclusivamente un piano finanziario.

Se tuttavia si vogliono trasfondere le problematiche del c. d. ammortamento alla francese anche ai piani finanziari è il caso di osservare come la tesi di parte attrice sia destituita di fondamento in quanto confonde – in maniera grossolana – la nozione di anatocismo prevista dalla legge rispetto a quella di capitalizzazione semplice e composta, che sono due concetti ben chiari e distinti in matematica finanziaria.

Sotto tale profilo la notazione relativa al metodo di ammortamento del piano finanziario di restituzione delle rate del finanziamento (c. d. metodo alla francese, che si contrappone al metodo all'italiana) appare del tutto apodittica, in quanto tale diversa metodologia di restituzione con rate costanti comprendenti tanto il capitale quanto gli interessi, pur differenziandosi rispetto all'ammortamento all'italiana che prevede quote capitali costanti, non modifica

Sentenz

R



l'impostazione di fondo dei piani di ammortamento che comprendono sempre una quota capitale e una quota di interessi, del tutto legittima, in base alla delibera del Cidr 9.02.2000 in applicazione dell'art. 120 , secondo comma del Tub., che non dà luogo in nessuno dei due casi ad anatocismo.

Mentre nell'ammortamento alla francese l'importo della rata è sempre uguale e la quota di interessi è pari al tasso di interesse del periodo per il debito residuo alla fine del periodo precedente e la quota capitale è rappresentata dalla differenza tra rata e interessi, nell'ammortamento all'italiana l'importo del capitale è sempre uguale, mentre la quota di interessi è pari al tasso di interesse del periodo per il debito residuo alla fine del periodo precedente e la rata è data dalla sommatoria fra la quota capitale e la quota di interessi così calcolata (rate decrescenti, invece che rate costanti), ma in entrambi i metodi la quota di interessi è funzionale rispetto al capitale residuo da restituire e corrisponde al sistema di capitalizzazione semplice previsto nei piani di ammortamento considerati dalla delibera Cidr. e si differenzia dalla capitalizzazione composta , che sola genera il fenomeno dell'anatocismo.

Il debito residuo sul quale viene calcolato l'interesse è quello costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato con le rate precedenti, che non implica alcuna capitalizzazione degli interessi, poiché gli stessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.

Sentenz

R



L'ammortamento a rate costanti o alla francese prevede pertanto che la rata sia composta da una quota capitale crescente a fronte di interessi passivi decrescenti, salvo che l'ammortamento può essere a tasso fisso, nel qual caso la rata sarà costante, mentre nel caso del tasso variabile la rata varierà al variare del tasso.

Tali principi trovano applicazione anche per gli interessi di mora che vengono applicati sulle rate costanti, in caso di ritardo senza provocare alcun fenomeno anatocistico.

Va sotto tale profilo precisato come l'art 3 della Delibera CICR del 9.2.2000, dettata in attuazione del novellato art. 120 TUB in relazione ai finanziamenti con piano di rimborso rateale, stabilisce che "nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore, l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica".

Il provvedimento CICR, in sostanza, stabilisce che anche nei finanziamenti a restituzione rateizzata non regolati in conto corrente, in caso di inadempimento dell'obbligo di pagare le rate alle scadenze temporali predefinite, sono dovuti, se contrattualmente convenuto, gli interessi (moratori) a decorrere dalla scadenza sull'importo complessivamente dovuto e, dunque, anche sulla rata o parte di rata che comprende gli interessi corrispettivi, anche

Sentenz

R



nell'ipotesi di risoluzione del contratto ove il debito residuo comprenda capitale e interessi.

Tale previsione dell'art. 3 della delibera Cicr ammette quindi la possibilità di conteggiare interessi di mora sull'intera rata, consentendo la produzione di interessi anche sulla parte della rata consistente in interessi corrispettivi negozialmente stabiliti nel piano di ammortamento del mutuo (o finanziario nel leasing), con una deroga al generale divieto dell'art. 1283 cod. civ. della produzione di interessi su interessi, mentre la stessa norma esclude espressamente che sugli interessi di mora relativi all'intera rata possa operare una ulteriore capitalizzazione periodica (con la conseguenza che tali interessi si produrranno solo su base annua in conformità a quanto previsto dagli artt. 1224 e 1284 cod. civ.).

La deliberazione del Cicr - emanata in attuazione della delega contenuta nel secondo comma dell'art. 120 del Tub. - è stata ritenuta d'altro canto legittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza di data 12.10.2007, n.341 avendo finalità di adeguamento della normativa al contesto economico europeo e alla decisione della giurisprudenza di legittimità in tema di clausole anatocistiche di cui alla sentenza SS. UU., 4.11.1999, n. 21095.

Le spese – liquidate come in dispositivo ex D. M. n. 55/014 – - per le varie fasi processuali - seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice Unico fra le parti definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione reietta così provvede:



- Respinge le domande dell'attrice in quanto infondate;
- Condanna l'attrice al pagamento delle spese del giudizio in favore della convenuta, che liquida - in € 14.322,00 per compensi, oltre al 15 % per spese generali, C.N.A. e IVA, se dovuta;
- Dichiarare la presente sentenza immediatamente esecutiva ex lege.

Udine, lì 18.01.2015.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
NAZZI IDIVIA

IL GIUDICE

dott. GIANFRANCO PELLIZZONI

Depositato in Cancelleria
Sgt. 1.4.18
e collaboratore P. CANUZZI

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
NAZZI IDIVIA

Sentenza

R